



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n.59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101;
- VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- VISTO il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 recante "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";
- VISTO il Decreto- legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 1920, regolamento recante "Strutture e attività della Polizia Ferroviaria";
- VISTO il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno 29 gennaio 1999, n.85, regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9(2), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, regolamento recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269, regolamento recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”;
- VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM), approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83/T del 20.6.2007;
- CONSIDERATO che l'art. 6, comma 2, del richiamato Decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 demanda al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la definizione dei programmi di addestramento del personale che svolge compiti di sicurezza sussidiaria, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito;
- TENUTO CONTO delle disposizioni impartite con le circolari n.557/PAS/U/017342/10089DGGV(4)1, del 19.10.2013, e n.557/PAS/U/017649/10089DGGV(4)1, del 25.10.2013;
- VISTO il parere favorevole del Ministero della Difesa – Marina militare, espresso con nota n.4556 del 27.1.2015;
- VISTO il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, espresso con nota n.0002817, del 23.1.2015;

ADOTTA IL SEGUENTE

Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di:

- a) definire le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la certificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;
- b) definire le modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento delle certificazioni;
- c) regolare l'attività ispettiva del Nucleo di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

“D.M. 154/2009”: il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

“*Ispettore*”: la persona che esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente disciplinare, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate;

“*Attività di controllo della conformità*”: qualsiasi procedimento o processo utilizzato per valutare l’attuazione dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane nonché del trasporto urbano e dei relativi mezzi di trasporto e depositi;

“*Certificazione*”: l’attestazione, rilasciata a seguito dell’esame previsto dall’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n.154, che certifica la competenza a svolgere l’attività di direttore tecnico e/o di guardia giurata addetta ai servizi di sicurezza sussidiaria;

“*Direttore Tecnico*”: il soggetto certificato che svolge compiti di responsabilità e coordinamento dei servizi di sicurezza sussidiaria;

“*Addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria*”: la persona, con qualifica di guardia giurata, certificata a svolgere i servizi previsti dal decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n.154;

“*PNSM*”: il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM), approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83/T del 20 giugno 2007.

Art.3

Formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria

1. La formazione per il conseguimento della certificazione e per il mantenimento della stessa, deve essere erogata con le modalità e secondo i programmi indicati nell’ “Allegato Tecnico” del presente disciplinare.

2. L’accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta da parte dei soggetti che impiegano i medesimi, dalla Commissione di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. 154/2009, nominata dal Prefetto della provincia ove ha sede l’istituto di vigilanza ovvero è ubicata la struttura presso la quale si svolgono i servizi.

3. All’istanza volta ad ottenere la certificazione deve essere allegata:

- attestazione dalla quale risulti che i soggetti interessati hanno partecipato a corsi di formazione secondo i programmi e con le modalità di svolgimento previste dall’ “Allegato Tecnico”;
- dichiarazione attestante il superamento delle prove preliminari e test attitudinali di cui al punto 1.3 dell’Allegato A del D.M. 154/2009, con indicazione della metodologia utilizzata per l’accertamento.

Laddove l’istanza volta ad ottenere la certificazione sia presentata ai sensi dell’art. 133 T.U.L.P.S., dovrà essere prodotta anche una dichiarazione d’impegno ad assumere il personale che abbia ottenuto la stessa.

4. Le prove d’esame consistono:

- a. in un colloquio sulle materie del programma di formazione, finalizzato a valutare il grado di apprendimento delle stesse nonché la conoscenza della lingua straniera, di preferenza l’inglese, che dovrà essere di livello tale da consentire una corretta conversazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b. in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche di sicurezza. Tale prova consisterà, per i metal detector, nella verifica di almeno 5 passaggi di diverse tipologie: persona priva di oggetti rilevabili; persona recante oggetti metallici; persona recante oggetti proibiti occultati in diverse posizioni. Per le apparecchiature radiogene e per i rilevatori di tracce di esplosivi, fissi e portatili, la prova pratica consisterà nella verifica, anche con ricerca manuale e rilevamento di tracce di esplosivo, di 12 bagagli, opportunamente predisposti, di cui almeno 5 recanti: simulacri di ordigni esplosivi (IED), armi e/o oggetti pericolosi, posizionati in diverse parti del bagaglio (es. sottofondi, maniglie, ecc.). La percentuale d'errore ammessa è pari al 20%. Tale prova è obbligatoria per il solo personale che opera in ambiti ove è previsto l'utilizzo di tali apparecchiature.
5. Il candidato che non superi una delle prove d'esame, potrà ripeterla previa presentazione di nuova istanza alla medesima Prefettura, allegando l'attestazione dell'avvenuta attività formativa integrativa, come disciplinata nell' "Allegato Tecnico". Ove la prova non dovesse essere superata, la stessa potrà essere nuovamente sostenuta previa ripetizione dell'intero corso di formazione.

Art. 4

Formazione del direttore tecnico

1. La formazione di sicurezza per il conseguimento della certificazione e per il mantenimento delle capacità acquisite, deve essere erogata con le modalità e secondo i programmi indicati nell' "Allegato Tecnico".
2. L'accertamento dei requisiti formativi del direttore tecnico è effettuato, previa richiesta da parte del soggetto che intende avvalersi dello stesso, dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 154/2009, con le modalità previste dallo stesso articolo.
3. La prova d'esame consiste in un colloquio sulle materie del programma di formazione, finalizzato a valutare il grado di apprendimento ed il grado di coinvolgimento raggiunto nella conoscenza delle problematiche di security, nonché sulla conoscenza della lingua straniera che dovrà essere di livello tale da consentire una corretta interazione con i passeggeri. Il candidato che non superi il colloquio, potrà ripeterlo previa presentazione di nuova istanza alla medesima Prefettura, allegando l'attestazione dell'avvenuta attività formativa integrativa, come disciplinata nell' "Allegato Tecnico". Ove la prova non dovesse essere superata, la stessa potrà essere nuovamente sostenuta previa ripetizione dell'intero corso di formazione.

Art. 5

Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria e direttore tecnico

1. Ai candidati che abbiano superato l'esame viene rilasciato il "Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria", recante l'indicazione dello specifico ambito di attività (portuale e/o ferroviaria e/o trasporto pubblico), che certifica l'idoneità allo svolgimento delle mansioni a cui l'interessato dovrà essere adibito, nonché l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature per le quali è stato abilitato, ove prevista. Ai candidati che intendono svolgere i servizi antipirateria di cui al D.L.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

12 luglio 2011, n.107, viene rilasciata la certificazione relativa ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, propedeutica alla partecipazione al Corso di cui all'art.3, co.2, lett.c) del D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

2. La certificazione è permanente e valida su tutto il territorio nazionale, a condizione che il titolare svolga con frequenza biennale un corso di aggiornamento.

Art. 6

Sospensione e revoca della certificazione

1. La certificazione può essere sospesa:

- a seguito di lievi irregolarità, verificate dal Nucleo di cui all'art. 7 del D.M. 154/2009 o accertate dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza, che necessitano di supplementi formativi, per il tempo necessario all'adeguamento;
- temporanea perdita da parte dei titolari dei requisiti fisici di cui all'Allegato A, punto 1.1.1, del D.M. 154/2009, ovvero della sospensione del decreto di nomina a guardia giurata. In tali casi il certificato è sospeso per un tempo non superiore ai sei mesi trascorsi i quali, qualora non venga prodotta la certificazione medica o prefettizia attestante il recupero dei prescritti requisiti, il certificato è revocato.

2. La certificazione è revocata:

- per gravi negligenze e/o irregolarità nello svolgimento delle mansioni assegnate, verificate dal Nucleo di cui all'art.7 del D.M. 154/2009 o accertate dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza;
- in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle mansioni.

Art. 7

Aggiornamento periodico

Gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria nonché i direttori tecnici devono sostenere, con cadenza biennale, un corso di aggiornamento secondo le modalità previste dall' "Allegato Tecnico". Ulteriori corsi dovranno essere tempestivamente organizzati in caso di sostituzione delle apparecchiature utilizzate per i controlli di sicurezza, ovvero in presenza di modifiche normative di particolare rilievo che dovessero intervenire in materia di procedure di controllo.

Art. 8

Nucleo di Vigilanza e Controllo

1. I componenti del Nucleo di Vigilanza e Controllo, previsto dall'art. 7 del D.M. 154/2009, sono nominati con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione dei responsabili dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale, della Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine e della Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Con il medesimo decreto sono nominati due Coordinatori nazionali, individuati nell'ambito della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e nell'ambito della Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, per la pianificazione dell'attività ispettiva, il coordinamento delle attività di segreteria ed amministrative di gestione delle ispezioni.
4. Per la programmazione delle ispezioni in ambito portuale, sarà coinvolto un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per consentire la necessaria sinergia tra l'attività ispettiva del Nucleo e quella disposta dal citato Comando Generale, nonché la partecipazione di un proprio rappresentante all'attività ispettiva del Nucleo.
5. I Coordinatori nazionali, a seguito delle verifiche, inviano i rapporti delle ispezioni alla Direzione Centrale interessata per materia ed alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti, per le iniziative del caso.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art.138 T.U.L.P.S., le strutture formative per gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria dovranno dimostrare di avvalersi di formatori esperti, in possesso dei seguenti requisiti:

per le apparecchiature tecniche

- il possesso di un'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85;
- una pregressa esperienza, di almeno 4 anni, in attività che prevedano l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85;
- attività di docenza, non inferiore a duecento (200) ore, in materia di uso delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85;

per la formazione teorica in ambito portuale

- il conseguimento della qualifica di istruttore certificato ai sensi del punto 5.1 della Scheda 6 del PNSM.

2. Le strutture formative per gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria devono trasmettere la documentazione attestante i requisiti dei propri formatori nonché i programmi da questi utilizzati, ai Coordinatori nazionali di cui al comma 3 dell'art.8 - rispettivamente alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, per le guardie particolari giurate che opereranno nei porti ed alla Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, per le guardie particolari giurate che opereranno in ambito ferroviario e dei trasporti in concessione - ai fini dell'approvazione. I programmi s'intendono approvati decorsi 30 giorni dalla notifica, termine entro il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può formulare rilievi o richiedere chiarimenti o integrazioni. Sono esentanti dall'obbligo di trasmissione dei programmi i Centri di Formazione Istituzionali di cui alla scheda 6 del PNSM.

3. Le guardie particolari giurate ovvero gli altri soggetti che, all'entrata in vigore del presente disciplinare, già svolgono mansioni di addetto alla sicurezza, con attività anche comprensive



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'utilizzo di apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85, sono ammesse direttamente all'esame di certificazione, previa produzione all'atto dell'istanza:

- relativamente all'attività nell'ambito dei porti, attestato di formazione secondo quanto previsto al punto 3.2.3 della Scheda 6 del PNSM e dichiarazione sullo stato di servizio, rilasciata dal Port Facility Security Officer (PFSO), dalla quale si evinca una attività professionale continuativa svolta nell'ultimo semestre anteriore alla data dell'istanza;
- relativamente all'attività nell'ambito delle stazioni ferroviarie e dei trasporti in concessione, attestazione, rilasciata dal concessionario dei servizi, dell'effettivo pregresso svolgimento dell'attività negli ambiti di competenza.

Roma, 24 FEB. 2015

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa